

Il caso/2. Il versante previdenziale

Contributi in regola senza sanzioni

**Alberto Cavallaro
Pasquale Formica**

In base al decreto legislativo 218/1997 (articolo 2, comma 5) a cui rinvia la normativa sulla collaborazione volontaria, non si applicano sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, derivanti dall'adesione ai verbali. Il modello per la richiesta di accesso alla procedura prevede ai righe da VD17 a VD26 la colonna 6 per indicare i maggiori contributi previdenziali. L'indicazione dell'importo dei contributi, al posto dell'imponibile di riferimento previsto per gli altri campi suppone, in assenza di ulteriori istruzioni ministeriali, un'autoliquidazione dei contributi stessi.

I soggetti interessati dagli aspetti previdenziali della voluntary sono tutti i contribuenti che hanno conseguito:

- reddito professionale (Casse autonome o gestione separata Inps);
- reddito d'impresa (gestione Ivs Inps).

Il costo della voluntary va quindi determinato non solo tenendo conto di imposte e sanzioni ma anche dei contributi calcolati in base alla specifica percentuale di contribuzione (incluso l'integrativa per le Casse autonome) e ai massimali.

Per le gestioni Inps, i versamenti si effettuano con F24 indicando i codici tributo APMF Gestione artigiani, CPMF Gestione commercianti, LPMF Gestione liberi professionisti. È necessario inserire codice fiscale, mese e anno dell'inizio del procedimento e codice della sede.

I professionisti iscritti a una Cassa indicano nel modello di dichiarazione reddituale della Cassa i maggiori valori derivanti dagli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di dichiarazione, compilando un'apposita sezione.

I regolamenti contributivi delle Casse autonome (ad esempio l'articolo 19, per la **Cassa fiorentina**) prevedono l'esclusione da penalità e interessi, se le maggiori somme sono dichiarate e pagate

tempestivamente con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello.

Una problematica su cui la circolare 10/2015 non ha fornito chiarimenti riguarda il termine di prescrizione del versamento contributivo che, dopo differenti interpretazioni dottrinali e controversi giudizi di merito è stato regolamentato dalla legge 335/1995 (articolo 2 comma 3) in cinque anni per tutte le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (salvo specifici casi previsti dalla legge). Il momento di riferimento per il calcolo del quinquennio è la data di scadenza dell'ultimo giorno utile

LA PRESCRIZIONE

Per individuare i periodi da «sistemare» si calcolano cinque anni dalla data di scadenza del versamento a saldo

per il versamento del saldo del contributo, non rilevando le omissioni o irregolarità commesse in ordine agli obblighi di dichiarazione (Tribunale di Roma, sezione lavoro, 6 dicembre 2011 e circolare Inps 69/2005).

Per le altre Casse di previdenza autonome, la giurisprudenza ha individuato il *dies da quo* per il computo del termine di prescrizione dalla data di invio della dichiarazione reddituale alle specifiche Casse previdenziali.

Pertanto i termini di prescrizione previdenziale possono differire dai termini di decadenza degli accertamenti fiscali che (articolo 43 del Dpr 600/1973 e articolo 57 del Dpr 633/1972) sono fissati al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (salvo i casi della dichiarazione omessa e del raddoppio dei termini dell'accertamento) con evidenti ulteriori aggravii di costi ai fini dell'adesione alla collaborazione volontaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

